



## NOTE PER LA COMPILAZIONE

**1.** Indicare la percentuale del montante accumulato che si intende destinare alla RITA, che può essere pari all'intera posizione individuale (100%: RITA TOTALE) o ad una percentuale della stessa (RITA PARZIALE). Nel caso di scelta di RITA PARZIALE, nel rispetto dei principi di economicità gestionale, il fondo ha fissato dei limiti percentuali e di importo. Pertanto nel rispetto dei **limiti minimi** la percentuale di montante destinabile a RITA PARZIALE non può essere inferiore al **5%** ed in ogni caso la domanda non potrà essere accolta qualora per effetto della conversione del montante prescelto risulti un'erogazione trimestrale inferiore a **€ 100,00**; nel rispetto dei **limiti massimi** la percentuale massima destinabile a RITA PARZIALE non può essere superiore al 95%, ed in ogni caso l'importo residuo della posizione non potrà essere inferiore ad € 1.000,00.

Nel caso di RITA TOTALE non sussistono limiti minimi relativamente all'ammontare della rata.

**2.** La RITA viene erogata con frequenza trimestrale il **1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre** - salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, anche se cadente in festività locale, in caso di coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale - con riferimento rispettivamente al 1°, 2° e 3° trimestre dell'anno, ed il **31 dicembre** - oppure l'ultimo giorno lavorativo dell'anno - per il 4° trimestre, fino alla scadenza del periodo di RITA ovvero al decesso dell'iscritto se intervenuto prima di tale scadenza. Alla data di prima erogazione, per effetto della decorrenza, il pagamento avviene relativamente a tutte le rate già maturate.

**3.** Si raccomanda di indicare l'**IBAN** completo. Nel caso di residenza estera o di accredito da effettuare presso una banca situata in località estera, dovrà essere tassativamente indicato il codice **BIC/SWIFT** nonché l'**IBAN** (al posto di quest'ultimo, se non utilizzato nel paese di appartenenza, indicare il numero di conto), desumibile dall'estratto conto bancario.

**4.** Consiste nell'invio, tassativamente al domicilio dell'interessato, da parte dell'istituto di credito emittente, di un assegno di traenza non trasferibile. Tale modalità ha un minor livello di certezza di buon fine rispetto al bonifico in conto corrente. Eventuali disguidi nell'incasso, nei tempi postali di recapito, spese per un'eventuale pratica **si consiglia di privilegiare, come forma di pagamento, l'accredito su conto corrente.**

**5.** Qualora l'iscritto fosse titolare di una posizione pensionistica complementare costituita presso altro fondo pensione, conservata alla data di richiesta della RITA, dovrà indicare il nome del fondo pensione e la data di iscrizione allo stesso per consentire al Previndai di individuare gli anni di permanenza complessivi nella previdenza complementare utili alla determinazione della corretta fiscalità da applicare alla parte imponibile della prestazione. La parte imponibile della RITA, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono compiuti fino a un massimo di 15.

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

- qualora l'iscritto non abbia maturato il requisito previsto degli **anni di anzianità di partecipazione a Previndai**, e sia titolare di precedente posizione presso altra forma pensionistica complementare che permetta di raggiungere tale requisito, dovrà trasmettere una dichiarazione sottoscritta dall'altro fondo dalla quale si evinca il periodo di partecipazione allo stesso;
- copia di un **documento di identità valido**;

in aggiunta allega, in funzione della tipologia dei requisiti:

- **comma 4 art. 11 D.Lgs. 252/2005**: l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi, accessibile on line dal sito dell'Inps oppure gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza, da cui si rilevi la maturazione di un **requisito contributivo** complessivo di almeno **venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza**;

oppure

- **comma 4bis art. 11 D.Lgs. 252/2005**:
  - **in caso di disoccupazione** (riguarda colui che, privo di impiego, dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa) copia della **Dichiarazione di immediata disponibilità** al lavoro (di seguito DID) resa dall'iscritto al Centro Provinciale dell'impiego per accedere ai servizi di reinserimento nel mercato del lavoro; in alternativa apposita **dichiarazione sostitutiva di certificazione** ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione del suo status di disoccupato ed il relativo periodo;
  - **in caso di non occupazione** (riguarda colui che, privo di impiego, non è disponibile allo svolgimento di attività lavorativa) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** recante l'indicazione del suo status di inoccupato ed il relativo periodo;